

***VERA VITA S.p.A.***

***VERA VITA PENSIONE SICURA***

***Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo pensione  
(Tariffa n° 563)***

**CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

### INDICE

#### **Parte I) – OGGETTO DEL CONTRATTO**

- Art.1 - Ambito di applicazione
- Art.2 - Prestazioni Assicurative
- Art.3 - Contribuzione

#### **Parte II) – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

- Art.4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto
- Art.5 - Diritto di Recesso dal contratto
- Art.6 - Dichiarazioni dell'Aderente

#### **Parte III) – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO**

- Art.7 - Spese
- Art.8 - Determinazione della Posizione Individuale
- Art.9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
- Art.10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione
- Art.11 - Trasferimento, riscatto, anticipazioni
- Art.12 - Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
- Art.13 - Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto
- Art.14 - Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale
- Art.15 - Duplicato di Polizza

#### **Parte IV) – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA**

- Art.16 - Pagamenti della Compagnia

#### **Parte V) – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE**

- Art.17 - Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile
- Art.18 - Imposte e tasse
- Art.19 - Foro competente

#### **Allegati:**

- ❖ A e A Bis - Coefficienti di trasformazione in Rendita
- ❖ B - REGOLAMENTO della Gestione Separata "POPOLARE VITA PREVIDENZA"
- ❖ C - REGOLAMENTO del Fondo Interno "POPOLARE VITA VALUE"
- ❖ D - REGOLAMENTO del Fondo Interno "POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL"
- ❖ E - REGOLAMENTO del Fondo Interno "POPOLARE VITA PRUDENTE"
- ❖ F - Condizioni contrattuali della Copertura accessoria, ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell'Aderente

## PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO

### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il PIP è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a versamenti ricorrenti ed integrativi, istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "Decreto"). Essa si sviluppa su due periodi: un primo periodo definito *fase di accumulo* ed uno successivo definito *fase di erogazione*.

La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la Posizione Individuale da utilizzare per la determinazione delle Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l'inizio della fase di erogazione.

Nel corso della **fase di accumulo**, in ordine alle scelte di investimento [allocazione (Art. 3) e riallocazione o switch (Art. 12)] operate dall'Aderente, la Posizione Individuale può essere collegata:

A. alla Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA, di seguito "Gestione Separata"; in tal caso la Posizione Individuale è espressa direttamente in euro e si determina e rivaluta secondo quanto precisato all'Art. 8;

oppure

B. ad uno o più Fondi Interni riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso la Posizione Individuale è espressa in quote di detti Fondi Interni e si determina e valorizza secondo quanto precisato agli Artt. 8 e 9. **I rischi finanziari di investimento** connessi alle oscillazioni di prezzo degli attivi contenuti nel/nei Fondo/i Interno/i, di cui le quote del/dei Fondo/i Interno/i medesimi sono rappresentazione, **sono a carico dell'Aderente**. Si precisa che alla data di edizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, risultano riservati dalla Compagnia per l'adesione al PIP i Fondi Interni denominati "POPOLARE VITA VALUE", "POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL" e "POPOLARE VITA PRUDENTE"; a seguito di nuova istituzione di uno o più Fondi Interni riservati al PIP, la Compagnia effettuerà tempestivamente apposita comunicazione all'Aderente e fornirà il rispettivo Regolamento;

oppure

C. in parte alla Gestione Separata ed in parte ad uno o più Fondi Interni, come combinazione dei casi A. e B..

La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché l'Aderente sia in vita e sia pervenuta alla Compagnia la documentazione completa di cui all'Art. 16, entro 30 giorni:

❖ dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del diritto alle Prestazioni Pensionistiche;

oppure

❖ dalla data, stabilita in ordine all'esercizio delle facoltà previste all'Art. 10 del Regolamento del PIP.

Nel corso della **fase di erogazione**, le Prestazioni Assicurative erogate dal PIP in forma di Rendita sono collegate al rendimento della gestione separata comunicata (insieme al relativo

Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo e sono soggette a Rivalutazione secondo quanto indicato all'Art. 10.

## Art. 2 – Prestazioni Assicurative

### 2.A) Prestazioni Assicurative nella fase di accumulo comprensive della Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell'Aderente e della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)

#### 2.A.1) Prestazioni in caso di decesso dell'Aderente

In caso di decesso dell'Aderente, verificatosi nella fase di accumulo ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la Posizione Individuale - in conformità a quanto previsto all'Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall'Aderente stesso. In tal caso è prevista la corresponsione del capitale per il caso di morte che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- a) il valore di Riscatto Totale della Posizione Individuale, che coincide con il valore della Posizione Individuale determinato secondo quanto previsto all'Art. 8;
- b) la maggiorazione per il caso di morte (Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell'Aderente di cui all'Art. 14, comma 1 del Regolamento del PIP), il cui ammontare è ottenuto applicando all'anzidetto valore di Riscatto Totale la percentuale di maggiorazione per il caso di morte, determinata secondo quanto di seguito precisato.

**b.1) A condizione che l'Aderente, all'atto dell'adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva contenuta nel Modulo di Adesione, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella seguente Tabella A, in ragione dell'Età Assicurativa (età compiuta dall'Aderente alla data di decorrenza del contratto, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta al momento del decesso:**

Età Assicurativa al momento del decesso (anni)	Percentuale di maggiorazione
fino a 39	100,00%
da 40 a 49	60,00%
da 50 a 59	20,00%
da 60 a 65	10,00%
oltre 65	0,00%

Tabella A

L'ammontare della maggiorazione per il caso di morte, ottenuto applicando la suindicata percentuale di maggiorazione, **non potrà in ogni caso superare l'importo di 100.000,00 euro;**

**b.2) In caso l'Aderente, all'atto dell'adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di non veridicità di almeno una delle predette affermazioni contenuta nel Modulo di Adesione ovvero nei casi di esclusione o di limitazione di**

garanzia secondo quanto di seguito precisato, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata sarà pari allo 0,00%.

*b.2.1) Esclusioni*

*Sono esclusi dalla Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell'Aderente i casi di decesso dell'Aderente derivanti direttamente o indirettamente da:*

- *un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione dell'assicurazione;*
- *dolo dell'Aderente;*
- *partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;*
- *atti contro la persona dell'Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore delle garanzie;*
- *atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Aderente a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;*
- *atti di terrorismo;*
- *contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;*
- *terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;*
- *uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;*
- *partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;*
- *incidente di volo, se l'Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.*

*b.2.2) Limitazioni*

*La Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell'Aderente viene assunta senza che all'Aderente medesimo venga richiesto di sottoporsi a visita medica.*

*In virtù di tale modalità assuntiva, detta Copertura accessoria è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall'entrata in vigore delle garanzie. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l'entrata in vigore del PIP:*

- *una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero*

emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;

- shock anafilattico;
- Infortunio, come definito al precedente paragrafo *b.2.1) Esclusioni*.

***Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.***

#### *2.A.2) “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA)*

In conformità alle facoltà previste all’Art. 10, commi 4 o 5 del Regolamento del PIP, la Rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito RITA) consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, dell’intera Posizione Individuale oppure di una sua porzione, a scelta dell’Aderente all’atto della richiesta da effettuarsi mediante l’apposito modulo predisposto dalla Compagnia.

Nel corso dell’erogazione della RITA, la porzione di Posizione Individuale di cui si richiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione. Tale porzione sarà riversata nel comparto più prudente di VERA VITA PENSIONE SICURA, ossia nella Gestione Separata, salvo diversa volontà dell’Aderente, da esprimersi al momento della richiesta, nel qual caso la suddetta porzione verrà riversata in uno dei Fondi Interni previsti da VERA VITA PENSIONE SICURA; le conseguenti riallocazioni avverranno ai sensi del successivo Art. 12.

Nel caso di allocazione in Gestione Separata, la rata di RITA si ottiene dividendo l’importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, per il numero di rate di RITA, incluse nel periodo considerato in ragione della periodicità di erogazione. L’erogazione della rendita avviene con periodicità mensile o trimestrale, a scelta dell’Aderente da effettuarsi all’atto della richiesta. L’importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, coincide con il valore da esso raggiunto al 31/12 immediatamente precedente la data di accettazione della richiesta dell’Aderente da parte della Società, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti di accesso alla RITA stabiliti dal Decreto. Il periodo considerato va computato dalla anzidetta data di accettazione fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, entro un massimo di 5 o 10 anni a seconda di quale situazione si sia verificata, ai sensi di quanto meglio precisato nei predetti commi 4 o 5 dell’Art. 10 del Regolamento del PIP.

L’importo di ciascuna rata (mensile o trimestrale), erogabile nel primo anno del periodo considerato, si ottiene sottraendo dal suo ammontare la spesa in cifra fissa di cui all’Art. 7, lettera f). Per gli importi di ciascuna rata di RITA da erogare nel corso degli anni del periodo considerato successivi al primo, si procede al ricalcolo tempo per tempo, ad ogni 31/12, con le medesime modalità sopra descritte considerando, quale importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di RITA, il suo valore raggiunto a tale data e, quale periodo considerato, il periodo considerato residuo, ferma la periodicità di erogazione prescelta ed il prelievo delle anzidette spese in cifra fissa da ciascuna rata.

Nel caso in cui l'Aderente abbia espresso la volontà di gestire la porzione della Posizione Individuale destinata alla RITA in uno dei Fondi Interni previsti da VERA VITA PENSIONE SICURA, le rate da erogare verranno espresse nel numero di quote costante che si ottiene dividendo il numero di quote che risultano assegnate al contratto alla data di accettazione della richiesta di RITA ed impegnata a tale titolo, per il numero di rate di RITA incluse nel periodo considerato di cui sopra, in ragione della periodicità di erogazione. Il valore di ciascuna rata di RITA da erogare verrà ricalcolata tempo per tempo, ad ogni ricorrenza periodica di rata, moltiplicando il suddetto numero di quote costante per il loro valore unitario, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 9. Dal suo ammontare così ottenuto viene prelevata la spesa in cifra fissa di cui all'Art. 7, lettera f).

Durante l'erogazione della RITA, l'Aderente può richiedere la Riallocazione dell'importo residuo della Posizione Individuale impegnato a titolo di RITA in conformità a quanto previsto all'Art. 12.

Nel corso dell'erogazione della RITA l'Aderente può inoltre richiederne la revoca: ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue e la residua Posizione Individuale continuerà ad essere gestita secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera Posizione Individuale a titolo di RITA, l'Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della Posizione Individuale, il riscatto e l'anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.

Se l'Aderente ha richiesto la RITA, il trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera Posizione Individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di RITA, con conseguente revoca della stessa.

In caso di decesso dell'Aderente nel corso dell'erogazione della RITA, la Posizione Individuale residua corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.A.1).

## ***2.B) Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione***

In conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, a condizione che l'Aderente sia in vita al momento dell'erogazione delle prestazioni, è prevista la corresponsione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita e/o capitale.

Nel caso in cui l'Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica intenda esercitarlo, deve darne comunicazione alla Compagnia secondo le modalità previste all'Art.13.

Con riferimento alla quota di Prestazione Pensionistica in forma di Rendita ed all'opzione esercitata dall'Aderente in conformità alle previsioni dell'Art. 11 del Regolamento del PIP, è prevista la corresponsione di una Rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall'Aderente medesimo fra annuale, semestrale, trimestrale, mensile.

Fatto salvo quanto previsto per la forma di rendita vitalizia reversibile e per la forma di rendita certa e successivamente vitalizia, di cui all'Art.11 del Regolamento del PIP, la Società, corrisponde:

- ciascuna rata di rendita, subordinatamente all'esistenza in vita dell'Aderente, ad ogni rispettiva scadenza;

- il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell'Aderente, relativo al tempo trascorso dall'ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo, dopo di che il contratto si considererà risolto e nulla sarà più dovuto dalla Società.

Il valore della Rendita annua erogabile si ottiene applicando al valore della Posizione Individuale, al netto della eventuale quota di detta Posizione da erogare sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia.

Il valore della Posizione Individuale è determinato secondo quanto previsto all'Articolo 8.

L'erogazione della Rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.

Durante l'erogazione:

- la Rendita è correlata, secondo quanto previsto all'Art. 10, ai risultati della gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo ed è direttamente espressa in euro;
- non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione;
- non possono affluire somme, a qualunque titolo, al PIP.

Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie, in ragione della tipologia di Rendita prescelta e della rateazione della stessa.

Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell'Aderente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.

Negli allegati A e A Bis alle presenti Condizioni Generali di Contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in Rendita vitalizia immediata, in Rendita certa e, limitatamente ad alcune figure-tipo, in Rendita vitalizia reversibile, in vigore all'atto dell'adesione al PIP, nonché le indicazioni necessarie per la determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La Compagnia, su richiesta dell'Aderente, fornisce altresì, con riferimento alla Rendita vitalizia reversibile, i coefficienti per le altre combinazioni di età e quota di reversibilità, adottati dalla Compagnia medesima.

I suddetti coefficienti sono calcolati:

- utilizzando come base demografica la Tavola di sopravvivenza definita in ciascuno degli Allegati A e A Bis alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Le basi demografiche possono essere modificate soltanto qualora le variazioni delle probabilità di sopravvivenza - desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo della Compagnia o, qualora il portafoglio della Compagnia non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell'IVASS - evidenzino un miglioramento di dette probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica per mantenere l'equilibrio tecnico;
- utilizzando come basi finanziarie il Tasso Tecnico indicato sul Modulo di Adesione. Ai sensi della normativa vigente, la Società può modificare le basi finanziarie o Tasso tecnico nel corso della durata contrattuale;



- tenendo già conto delle spese relative alla rateazione della Rendita di cui alla lettera d) dell'Art. 7.

### ***2.C) Modifica dei coefficienti conseguente alla revisione delle basi demografiche e/o finanziarie***

Con riferimento alle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita di cui al precedente comma 2.B), **la Compagnia, nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di procedere alla revisione dei coefficienti nei termini di cui al medesimo comma 2.B).**

Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:

- ❖ qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del PIP, la Compagnia fornisce all'Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
- ❖ qualora l'applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell'Art. 22 del Regolamento del PIP. In particolare, l'Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art.13, l'eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.

La revisione delle basi demografiche e/o finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai capitali investiti, determinati secondo quanto previsto all'Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP successivamente all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, a fronte di ogni revisione, la relativa quota di Rendita, che concorre a formare la Rendita complessivamente erogabile, si ottiene applicando al cumulo dei predetti successivi capitali i nuovi coefficienti.

**La Compagnia, in ogni caso, non potrà procedere alla anzidetta revisione e quindi stabilire l'applicazione di nuovi coefficienti (i) ai soggetti già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla Prestazione Pensionistica nei tre anni successivi e (ii) agli Aderenti, per i quali sia già iniziata l'erogazione della rendita.**

**Resta inteso che, ai fini dell'applicazione dei coefficienti adottati per la determinazione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita, la Compagnia procederà alla riduzione della Posizione Individuale conseguente ad eventuali riscatti parziali od anticipazioni a partire dai capitali investiti di cui all'Art. 3 generati dalle prime somme affluite al PIP.**

### ***2.D) Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell'Aderente***

Alla data di conclusione del PIP, l'Aderente, su base volontaria, ha la facoltà di sottoscrivere la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso d'invalidità dell'Aderente stesso, di cui all'Art. 14, comma 2 del Regolamento del PIP. Detta Copertura è operante alle condizioni previste nell'Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

## **Art. 3 – Contribuzione**

A finanziare il PIP concorreranno le somme costituite:

- a) dai flussi contributivi di cui all'Art. 8 del Regolamento del PIP;
- b) dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all'Art. 9, comma 1 del Regolamento del PIP;
- c) dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all'Art. 13 del Regolamento del PIP.

**Dette somme dovranno affluire al PIP nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di pervenimento alla Compagnia della comunicazione dell'avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche di cui al comma 2.B) dell'Art. 2.**

A fronte di ciascuna somma affluita al PIP, la Compagnia determina il relativo "capitale investito":

- se si tratta delle somme di cui alle precedenti lettere b) e c), detto capitale investito coincide con l'importo affluito;
- se si tratta delle somme di cui alla precedente lettera a), detto capitale investito è dato dal versamento effettuato al netto delle spese direttamente a carico dell'Aderente di cui :
  - ❖ all'Art. 7, lettera a) e comma b.1) se si tratta del primo versamento;
  - ❖ all'Art. 7, comma b.1) se si tratta di versamenti successivi al primo, nonché dei premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa di cui all'Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

All'atto dell'adesione al PIP, l'Aderente, previa sua esplicita indicazione alla Compagnia da effettuarsi secondo le modalità previste all'Art. 13, individua l'allocazione del capitale investito stabilendo la parte di detto capitale:

- A. da destinare alla Gestione Separata. In tal caso tale parte è investita nella Gestione Separata ed è espressa direttamente in euro;
- oppure
- B. da destinare ad uno o più Fondi Interni scelti dall'Aderente fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di detti Fondi Interni assegnate al PIP e soggetta ai rischi finanziari richiamati all'Art. 1. Detto numero di quote è dato dal rapporto tra la parte di capitale investito stabilita dall'Aderente ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui all'Articolo 9, entrambi relativi a ciascuno dei predetti Fondi Interni;
- oppure
- C. espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti allocazioni A. e B. .

Le somme di cui alla precedente lettera a), ad esclusione di quelle versate dai datori di lavoro, affluiranno al PIP medesimo attraverso versamenti che l'Aderente effettuerà in via ricorrente secondo la frequenza, annuale, semestrale, trimestrale o mensile, scelta dell'Aderente medesimo alla stipulazione. L'Aderente può inoltre effettuare versamenti unici a titolo integrativo.

L'entità dei versamenti (ricorrenti e integrativi) è stabilita liberamente dall'Aderente.

A condizione che il contratto non sia risolto, l'Aderente - in qualsiasi momento **della fase di accumulo** e senza che ciò comporti l'applicazione di alcun onere - può richiedere alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art.13:

- la modifica della frequenza di corresponsione dei versamenti ricorrenti, scegliendo fra quelle su indicate. La modifica avrà effetto dal primo versamento ricorrente che affluirà al PIP dopo l'anniversario della decorrenza del contratto immediatamente successivo alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta;
- in occasione della corresponsione di ciascun versamento ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità;
- di interrompere - fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito - e successivamente riprendere la contribuzione al PIP. L'interruzione della contribuzione non comporta risoluzione del PIP;
- la modifica dell'allocazione dei capitali investiti generati dalle somme che affluiscono al PIP secondo percentuali diverse da quelle stabilite all'atto dell'adesione al PIP medesimo. Ciascuna modifica avrà effetto esclusivamente sui capitali investiti generati dalle somme che affluiranno al PIP a partire dal 60° giorno successivo a quello di pervenimento alla Compagnia della richiesta.

L'allocazione del capitale investito individuata all'atto dell'adesione, così come la sua successiva modifica, è stabilita liberamente fra le opzioni di cui alle precedenti lettere A., B. o C. dall'Aderente la cui età anagrafica, all'adesione o raggiunta alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di modifica, risulti non inferiore a 60 anni oppure, in ogni caso, se l'adesione è avvenuta ante 04/07/2016. Viceversa, **per le adesioni avvenute a partire da tale data, agli Aderenti la cui età anagrafica, all'adesione o raggiunta alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di modifica, risulti inferiore a 60 anni, è consentito optare esclusivamente per l'allocazione B. oppure per l'allocazione C., a condizione che la quota di capitale investito in Gestione Separata non superi il 50% che scende al 30% per le adesioni avvenute a partire dal 01/06/2017.**

**Le somme destinate ad alimentare il PIP, ad esclusione dei trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dei flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro, devono affluire al medesimo tramite il competente Soggetto Abilitato, mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia:**

- **con addebito sul conto intestato/cointestato all'Aderente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto Abilitato,**

**oppure, ove detto Soggetto Abilitato sia Banca Aletti & C. S.p.A.,**

- **con addebito sul conto intestato/cointestato all'Aderente ed intrattenuto presso il Soggetto Abilitato stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto Abilitato.**

**La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto versamento delle somme affluite al PIP e la data di versamento di dette somme coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.**

In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro ovvero di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, **le somme destinate ad alimentare il PIP devono affluire tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome dell'Aderente ed il numero del contratto.**

**E' comunque fatto divieto al Soggetto Abilitato di ricevere denaro contante a titolo di contribuzione al PIP.**

## **PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO**

### **Art. 4 – Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto**

Il contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall'Aderente.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato effettuato il primo versamento.

Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il primo versamento siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza del contratto, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto medesimo.

La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto indicata sul Modulo di Adesione e quella di Risoluzione del Contratto medesimo.

Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia, secondo le modalità previste all'Art. 13, la richiesta di:

- Recesso dal contratto;

oppure

- Riscatto Totale;

oppure

- trasferimento ad altre forme pensionistiche;

oppure

- corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche interamente in forma di capitale di cui al comma 2.B) dell'Art. 2.

Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa (con effetto dalla data di decesso) altresì:

- allorché, durante la corresponsione della Rendita vitalizia immediata o della Rendita vitalizia immediata reversibile di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell'Aderente o dell'Aderente e della persona da quest'ultimo designata;

oppure

- allorché, durante la corresponsione della Rendita certa e successivamente vitalizia di cui all'Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell'Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall'inizio della corresponsione della Rendita stessa.

#### **Art. 5 – Diritto di Recesso dal contratto**

**L'Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Aderente medesimo ed effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all'Art.13.**

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.

**La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.**

#### **Art. 6 – Dichiarazioni dell'Aderente**

Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

## PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

### Art. 7 – Spese

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione: 25,00 euro**, da prelevare contestualmente al primo contributo versato; resta inteso che, ove quest'ultimo affluisca al PIP ad adesione già avvenuta, la loro corresponsione, comunque dovuta all'atto dell'adesione, avverrà tramite disposizione di pagamento a favore della Compagnia secondo le medesime modalità previste dall'Art. 3 per i flussi contributivi destinati ad alimentare il PIP.
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
- b.1) **direttamente a carico dell'Aderente:** in percentuale su ciascun contributo versato, al netto delle spese di cui alla precedente lettera a) se si tratta del primo contributo versato: **2,50%**. Le somme che affluiscono al PIP a titolo di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari o di reintegro delle anticipazioni percepite non sono gravate da alcun onere.
- b.2) **indirettamente a carico dell'Aderente:**
- b.2.1) come prelievo annuo sul rendimento dalla Gestione Separata ottenuto dalla somma delle seguenti commissioni:
- una commissione base, pari ad **1,55 punti percentuali** di rendimento realizzato;
  - una commissione variabile, pari a **0,20 punti percentuali** per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.
- b.2.2) come commissioni annue di gestione:
- **1,80%**, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno "POPOLARE VITA VALUE";
  - **1,80%**, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno "POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL";
  - **1,65%** che incidono sul patrimonio del Fondo Interno "POPOLARE VITA PRUDENTE".
- c) **spese in cifra fissa collegate all'esercizio di prerogative individuali**, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia in caso di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del PIP : **25,00 euro**. Per le operazioni di trasferimento di cui all'Art. 22 del Regolamento del PIP, tali spese non sono previste;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite** di cui all'art. 11 del Regolamento del PIP, già conteggiate nel calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all'Art. 2, comma 2.B):  
**0,80%** della Rendita annua maggiorato di tante volte lo **0,10%** per quante sono le rate di Rendita dovute nell'anno.

**e) spese e premi relative alle Prestazioni Assicurative di cui all'art. 14 del Regolamento del PIP:**

*e.1) spese destinate a finanziare la Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell'Aderente:*

- ❖ **0,10 punti percentuali**, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.1) del presente Articolo;
- ❖ **0,10%**, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.2) del presente Articolo.

*e.2) premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell'Aderente:* direttamente a carico dell'Aderente, in aggiunta a ciascun contributo in via ricorrente affluito al PIP, secondo l'importo e le modalità di prelievo precisate all'Art. 7 dell'Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.

**f) spese relative alla prestazione erogata in forma di RITA dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata.**

**Art. 8 – Determinazione della Posizione Individuale**

La Posizione Individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali investiti di cui all'Art. 3 e ridotta degli eventuali riscatti parziali e anticipazioni percepite di cui all'Art. 11.

**8.A) Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata**

Con riferimento alla Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, espressa direttamente in euro, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con il PIP **nel corso della fase di accumulo**, la Compagnia ha istituito la Gestione Separata "POPOLARE VITA PREVIDENZA", una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - disciplinata dal relativo Regolamento che forma parte integrante del presente contratto.

Come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Compagnia determina all'inizio di ogni mese il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai 12 mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di Rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di 12 mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.

Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all'Art 12, comma 12.C), il valore della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata è quello maturato alla data di Rivalutazione di cui alla successiva lettera c).

Di seguito sono precisate le modalità di determinazione del rendimento attribuito e della misura annua di Rivalutazione, nonché le modalità di rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata **nel corso della fase di accumulo**.

**a) Rendimento attribuito**

Il rendimento annuo attribuito al contratto è uguale al tasso medio di rendimento realizzato dalla suddetta Gestione Separata, diminuito delle commissioni di cui all'Art. 7, comma b.2.1).

**b) Misura annua di Rivalutazione**

La misura annua di Rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa. Tale misura non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima di Rivalutazione indicata sul Modulo di Adesione.

**Per le adesioni avvenute dal 01/07/2015 ma ante 04/07/2016**, la Compagnia ha la facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di Rivalutazione.

Se la Compagnia applica una riduzione della misura annua minima di Rivalutazione prevista, l'Aderente ha comunque 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua minima di Rivalutazione - effettuata dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto nella Parte VI del Regolamento del PIP - per manifestare alla Compagnia medesima, secondo le modalità previste all'Art. 13, l'eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.

La nuova misura annua minima di Rivalutazione viene adottata per le rivalutazioni dei capitali investiti generati dalle somme confluite al PIP successivamente a ciascuna revisione, a partire dalla ricorrenza del 31 dicembre immediatamente successiva alla data della comunicazione e sino al termine del periodo di validità ivi indicato.

**Per le adesioni avvenute dal 01/10/2014 ma ante 01/07/2015, la Compagnia potrà esercitare l'anzidetta facoltà di stabilire l'applicazione di una nuova misura annua minima di Rivalutazione trascorsi i primi 10 anni di durata contrattuale compresi nella fase di accumulo.** In tal caso, ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di Rivalutazione potrà avvenire - con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente rideterminazione. In assenza di revisione della misura annua minima di Rivalutazione e della suddetta conseguente comunicazione da parte della Compagnia, la validità della misura annua minima di Rivalutazione già in vigore si intende prorogata di un anno, e così di seguito di anno in anno di durata contrattuale ma non oltre il termine della fase di accumulo.

**Per le adesioni avvenute ante 01/10/2014**, la misura annua minima di rivalutazione applicata alle prestazioni derivanti dai contributi versati al PIP a partire dal 01/10/2017 è pari a 0,00%. Alle Posizioni Individuali maturate alla data del 30/09/2017 si applica la misura annua minima di Rivalutazione indicata nel Modulo di Adesione.

**c) Rivalutazione della Posizione Individuale**

La Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno (data della Rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché alla data di pervenimento alla Compagnia della rispettiva richiesta, effettuata secondo le modalità previste all'Art. 13 ed accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all'Art. 16, per la Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata da effettuare ai fini:

- della determinazione dell'importo liquidabile per Riscatto Totale o trasferimento di cui all'Art. 11;



- delle operazioni di riallocazione totale (switch totale) della Posizione Individuale medesima di cui all'Art. 12 (switch), comma 12.C);
- della determinazione delle Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione di cui all'Art. 2, comma 2.B).

Alle ore 24 della data di Rivalutazione considerata, la Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene maggiorata degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima Rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di Rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il “capitale medio del periodo”.

Per “capitale medio del periodo” si intende l'ammontare che si ottiene:

- c.1) considerando l'ammontare della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata maturata all'inizio del periodo, quale risultante dalla precedente Rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
- c.2) aggiungendo i capitali investiti di cui all'Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP nel periodo e destinati alla Gestione Separata, inclusi gli ammontari complessivi trasferiti a titolo di Riallocazione di cui all'Art. 12, comma 12. B), ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla data di versamento di dette somme e dalla data di investimento in Gestione Separata dei predetti ammontari,
- c.3) e, in caso di anticipazioni, di riscatti parziali di cui all'Art.11, di riallocazioni (switch) parziali di cui all'Art. 12, comma 12.C) ed erogazione di rate di RITA effettuati nel periodo, sottraendo gli importi della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata anticipati, riscattati, oggetto di riallocazione o di erogazione di rate di RITA, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data dell'anticipazione, del riscatto, della riallocazione o della corresponsione delle rate di RITA.

#### **8.B) Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni**

Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all'Art 12, il valore della Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni, espressa in quote, è quello maturato alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui all'Art. 9. Tale valore è dato dalla somma degli importi che si ottengono moltiplicando il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP per il loro valore unitario, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento.

Il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP è dato dal numero di quote di ognuno dei Fondi Interni assegnate al PIP a fronte di ciascuna somma ad esso affluita ai sensi dell'Art. 3, al netto del numero di quote disinvestite a seguito di riscatti parziali e/o anticipazioni, nonché di rate di RITA erogate oppure a fronte di operazioni di riallocazione della Posizione Individuale (switch), ai sensi rispettivamente degli Art. 11 e 12.

Qualora, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione delle Prestazioni Assicurative di cui all'Art. 2 o relativa alle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all'Art. 11, risultino somme affluite al PIP a fronte delle quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l'importo liquidabile afferente a tali somme è pari al capitale investito ad esse riferibile, determinato secondo le modalità precisate all'Art. 3.

## **Articolo 9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote**

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è calcolato dalla Compagnia con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”. In ordine ai Fondi Interni “POPOLARE VITA VALUE”, “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL” e “POPOLARE VITA PRUDENTE”, tale giorno coincide con il mercoledì.

Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote dei Fondi Interni, a seguito delle operazioni previste dal PIP, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

- assegnazione del numero di quote a seguito delle somme affluite al PIP-Art. 3:  
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di versamento di dette somme;
- trasferimento ad altre forme pensionistiche, riscatto, anticipazione-Art.11:  
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione, accompagnata dalla comunicazione di decesso in caso di riscatto per morte dell’Aderente e dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16;
- riallocazione della Posizione Individuale (switch)-Art. 12:  
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riallocazione, accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16;
- corresponsione delle Prestazioni Assicurative al termine della fase di accumulo-Art. 2:  
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di erogazione delle prestazioni, accompagnata dalla comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche e della relativa documentazione completa di cui all’Art. 16
- corresponsione delle rate di RITA -Art. 2, comma 2.A), paragrafo 2.A.2):  
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la ricorrenza periodica, secondo il frazionamento prescelto, della rata di RITA.

**Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”, si rimanda al Regolamento del/i Fondo/i Interno/i.**

**Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell’Articolo 16 e le operazioni che comportano l’assegnazione o il disinvestimento/reinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.**

Il calcolo del valore unitario delle quote è effettuato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale data. Tale valore non viene utilizzato per l’assegnazione o per il disinvestimento del numero di quote a seguito delle operazioni previste dal PIP ed è disponibile sul sito internet [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).

**Art. 10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione**

Durante la fase di erogazione, la Compagnia riconosce una Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche erogate in forma di Rendita di cui all'Art. 2, comma 2.B) sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all'Aderente entro il termine della fase di accumulo.

**a) Rivalutazione della Rendita, in assenza di revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C)**

In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito indicato come Anniversario di Rendita, in assenza della revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, la Rendita verrà rivalutata come segue:

- al primo Anniversario di Rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della Rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione;
- ai successivi anniversari di Rendita, aggiungendo all'ammontare annuo della Rendita raggiunto all'Anniversario di Rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione.

La misura annua di Rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il Tasso Tecnico di cui all'Art. 2, comma 2.B), scontata per il periodo di un anno in base al Tasso Tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di Rivalutazione sarà pari a zero.

Le modalità di determinazione del rendimento attribuito saranno comunicate all'Aderente unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata.

**b) Rivalutazione della Rendita in presenza di revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C)**

In presenza della revisione delle basi finanziarie di cui all'Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, le quote di Rendita acquisite a fronte di dette basi via via adottate, che concorrono a formare la Rendita complessivamente erogabile, si rivalutano - in occasione di ogni Anniversario di Rendita - secondo quanto indicato alla precedente lettera a) adottando il Tasso Tecnico incorporato nel coefficiente di trasformazione utilizzato per determinare ciascuna di dette quote.

### **Art. 11 – Trasferimento, riscatto, anticipazioni**

In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l'Aderente, **durante la fase di accumulo - secondo le modalità previste all'Art. 13** - ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della Posizione Individuale.

Ai fini delle predette operazioni, il valore della Posizione Individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello determinato secondo quanto precisato all'Art. 8. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell'Art. 22 del Regolamento del PIP, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui all'Art. 7, lettera c).

Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed il Riscatto Totale determinano la Risoluzione del Contratto e la cessazione della partecipazione al PIP in conformità a quanto previsto all'Art. 4; mentre, a seguito delle operazioni di Riscatto Parziale o anticipazione, la Posizione Individuale rimane in vigore per il residuo valore contrattuale ridotto dell'importo/numero di quote riscattato o anticipato.

**Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.**

### **Art. 12 – Riallocazione della Posizione Individuale (switch)**

**Nel corso della fase di accumulo**, nel rispetto del periodo minimo previsto dal comma 6, Art. 6 del Regolamento del PIP, l'Aderente può richiedere alla Compagnia la riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale:

12.A) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP;

oppure

12.B) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata, **a condizione che, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, l'Aderente abbia raggiunto i 60 anni di età anagrafica;**

oppure

12.C) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

Resta inoltre inteso che:

- l'assenza di precise indicazioni sulla richiesta inoltrata dall'Aderente in ordine alla parte di Posizione Individuale (collegata ad uno o più Fondi Interni o alla Gestione Separata) da riallocare e alla ripartizione della stessa, è da intendersi quale richiesta di riallocazione totale della Posizione Individuale e di ripartizione in parti uguali della stessa;
- a seguito di ciascuna operazione di riallocazione di cui al comma 12.C), decade la garanzia di Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata oggetto di switch (offerta dalla misura annua minima di Rivalutazione di cui all'Art. 8, comma 8.A), lettera b)) nonché il consolidamento del valore delle prestazioni raggiunte, operanti prima dell'operazione;
- in relazione ad ogni operazione di riallocazione (switch) della Posizione Individuale, la Compagnia provvede ad inviare apposita comunicazione all'Aderente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell'operazione effettuata;
- **per le adesioni avvenute ante 04/07/2016**, la riallocazione di cui al comma 12.B) è consentita anche in assenza del requisito minimo di età anagrafica richiesto;

- a seguito di ciascuna operazione di riallocazione di cui al comma 12.B), la misura annua minima di Rivalutazione da adottare per la rivalutazione dell'ammontare che concorre a formare la Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata quale definito alla lettera c) di detto comma, coincide con quella prevista, in virtù della data di adesione al PIP, all'Art. 8, comma 8.A), lettera b), tempo per tempo in vigore.

**La richiesta deve essere effettuata alla Compagnia** secondo le modalità previste all'Art.13.

#### **12.A) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.**

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell'Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dall'Aderente medesimo fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. **L'Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire fra uno o più dei predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall'Aderente sulla richiesta;
- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 9;
- c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dall'Aderente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 9. Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

#### **12.B) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata.**

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell'Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - alla Gestione Separata. **L'Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione, e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.**

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:

- a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall'Aderente sulla richiesta;

- b) a determinare l'ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all'Art. 9;
- c) ad investire nella Gestione Separata l'ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata.

**12.C) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni.**

La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, di detta Posizione - determinata e rivalutata secondo quanto previsto all'Art. 8, comma 8.A) - ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. **L'Aderente dovrà indicare sulla richiesta la parte della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata oggetto della riallocazione e la sua ripartizione fra i predetti Fondi Interni.**

A seguito dell'operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra la parte della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata oggetto della riallocazione - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dall'Aderente per l'operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all'Articolo 9.

Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.

**Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di riallocazione.**

**Art. 13 – Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto**

Ogni notifica, comunicazione o richiesta correlate al pagamento delle Prestazioni Assicurative o all'esercizio di opzioni o di prerogative individuali previste in forza del presente contratto, devono pervenire alla Compagnia - per iscritto e debitamente firmate da parte degli aventi titolo - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 VERONA (VR) Italia.

Qualora, nella fase di accumulo, l'Aderente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:

- Riscatto Parziale e anticipazione;
- Riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale;
- Investimento del capitale investito di cui all'Art. 3 nella Gestione Separata e/o nel/i Fondo/i Interno/i;
- Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.

#### **Art. 14 – Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale**

La Compagnia invia annualmente all'Aderente una comunicazione contenente le informazioni previste all'Art. 19, comma 2 del Regolamento del PIP.

#### **Art. 15 – Duplicato di Polizza**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di Polizza, l'Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

### **PARTE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA**

#### **Art. 16 – Pagamenti della Compagnia**

**Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto Abilitato o presso la Sede Legale della Compagnia, contro rilascio di regolare Quietanza da parte degli aventi diritto.**

**Per tutti i pagamenti della Compagnia, deve essere preventivamente consegnata alla Stessa, con le modalità previste all'Art. 13, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, la documentazione necessaria in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it), è disponibile, unitamente al modulo che è possibile utilizzare per la richiesta di liquidazione e all'apposito Modulo per la richiesta della RITA, l'elenco dell'anzidetta documentazione.**

Qualora l'esame di quest'ultima evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto previsto dall'Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Generali di Contratto in relazione all'evento che causa il pagamento - la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di recesso di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.

**Con riferimento ai pagamenti della Compagnia da effettuarsi nel corso della fase di accumulo collegati alla Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni ed ai sensi dell'Art. 9, resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.**

## **PARTE V – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE**

### **Art. 17 – Obblighi della Compagnia e dell'Aderente, legge applicabile**

Gli obblighi della Compagnia e dell'Aderente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana. Il Regolamento del PIP, il Regolamento della Gestione Separata e della eventuale gestione separata adottata in fase di erogazione, nonché del/i Fondo/i interno/i e le Condizioni contrattuali della Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell'Aderente, contenute nell'Allegato F, formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

### **Art. 18 – Imposte e tasse**

Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Art. 19 – Foro competente**

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l'Aderente o i Beneficiari ed aventi diritto.



**Allegato A**

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA**

*I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall'ANIA - Tavola A62I indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La Rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese di cui all'Art. 7, lettera d).*

**Avvertenza sulle modalità di calcolo**

L'età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età anagrafica raggiunta dall'Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

<i>Anno di nascita:</i>	<i>Correzione da applicare all'età raggiunta al termine della fase di accumulo:</i>
dal 1927 al 1938	aumento di 3 anni
dal 1939 al 1947	aumento di 2 anni
dal 1948 al 1957	aumento di 1 anno
dal 1958 al 1966	invariata
dal 1967 al 1977	riduzione di 1 anno
dal 1978 al 1989	riduzione di 2 anni
dal 1990 al 2001	riduzione di 3 anni
dal 2002 al 2014	riduzione di 4 anni
dal 2015 al 2020	riduzione di 5 anni
dal 2021	riduzione di 6 anni

Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Aderente.

**Esempi di calcolo in ipotesi di trasformazione in rendita nell'anno 2016**

**Esempio per un Aderente nato nel 1950**

Età raggiunta: 66 anni e 8 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 67 anni e 8 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate:  $[40,8184 + (42,4171 - 40,8184) \times 8/12] = 41,8842$ ;  $41,8842/1.000,00 = \mathbf{0,0418842}$

**Esempio per un Aderente nato nel 1960**

Età raggiunta: 56 anni e 9 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 56 anni e 9 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate:  $[28,7097 + (29,5145 - 28,7097) \times 9/12] = 29,3133$ ;  $29,3133/1.000,00 = \mathbf{0,0293133}$

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
40	19,8742	19,7555	19,6674	19,4808
41	20,2689	20,1459	20,0551	19,8642
42	20,6794	20,5518	20,4581	20,2626
43	21,1065	20,9739	20,8772	20,6770
44	21,5510	21,4132	21,3133	21,1082
45	22,0136	21,8704	21,7671	21,5568
46	22,4958	22,3467	22,2398	22,0240
47	22,9985	22,8432	22,7325	22,5110
48	23,5231	23,3612	23,2465	23,0190
49	24,0708	23,9018	23,7828	23,5491
50	24,6439	24,4674	24,3438	24,1034
51	25,2436	25,0591	24,9307	24,6832
52	25,8718	25,6786	25,5450	25,2902
53	26,5302	26,3277	26,1886	25,9260
54	27,2209	27,0085	26,8635	26,5926
55	27,9463	27,7232	27,5719	27,2922
56	28,7097	28,4751	28,3170	28,0280
57	29,5145	29,2674	29,1020	28,8031
58	30,3642	30,1036	29,9304	29,6208
59	31,2632	30,9878	30,8061	30,4853
60	32,2151	31,9238	31,7328	31,3999
61	33,2245	32,9157	32,7147	32,3688
62	34,2965	33,9687	33,7568	33,3969
63	35,4362	35,0875	34,8637	34,4889
64	36,6490	36,2773	36,0405	35,6495
65	37,9441	37,5472	37,2962	36,8876
66	39,3309	38,9060	38,6393	38,2117
67	40,8184	40,3624	40,0784	39,6301
68	42,4171	41,9265	41,6234	41,1524
69	44,1394	43,6101	43,2856	42,7899
70	45,9982	45,4256	45,0773	44,5544
71	48,0082	47,3868	47,0119	46,4590
72	50,1859	49,5094	49,1047	48,5186
73	52,5480	51,8092	51,3708	50,7481
74	55,1144	54,3049	53,8285	53,1650
75	57,9085	57,0183	56,4989	55,7899
76	60,9575	59,9749	59,4066	58,6468
77	64,2919	63,2032	62,5790	61,7622
78	67,9434	66,7324	66,0441	65,1631
79	71,9359	70,5839	69,8222	68,8690
80	76,3020	74,7870	73,9411	72,9065
81	81,0752	79,3717	78,4289	77,3025
82	86,2892	84,3674	83,3132	82,0831
83	91,9927	89,8174	88,6348	87,2872

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
<b>40</b>	19,8705	19,7521	19,6642	19,4778
<b>41</b>	20,2649	20,1422	20,0516	19,8608
<b>42</b>	20,6749	20,5477	20,4542	20,2589
<b>43</b>	21,1014	20,9693	20,8728	20,6729
<b>44</b>	21,5453	21,4081	21,3084	21,1035
<b>45</b>	22,0072	21,8646	21,7616	21,5516
<b>46</b>	22,4886	22,3402	22,2337	22,0182
<b>47</b>	22,9904	22,8359	22,7256	22,5045
<b>48</b>	23,5141	23,3531	23,2388	23,0117
<b>49</b>	24,0607	23,8927	23,7742	23,5408
<b>50</b>	24,6325	24,4571	24,3341	24,0942
<b>51</b>	25,2307	25,0474	24,9197	24,6728
<b>52</b>	25,8571	25,6654	25,5326	25,2783
<b>53</b>	26,5137	26,3129	26,1746	25,9126
<b>54</b>	27,2024	26,9918	26,8478	26,5775
<b>55</b>	27,9256	27,7046	27,5543	27,2754
<b>56</b>	28,6867	28,4543	28,2974	28,0093
<b>57</b>	29,4887	29,2442	29,0801	28,7822
<b>58</b>	30,3353	30,0776	29,9059	29,5975
<b>59</b>	31,2305	30,9585	30,7784	30,4589
<b>60</b>	32,1779	31,8904	31,7013	31,3699
<b>61</b>	33,1819	32,8775	32,6787	32,3345
<b>62</b>	34,2477	33,9249	33,7155	33,3576
<b>63</b>	35,3802	35,0373	34,8164	34,4438
<b>64</b>	36,5848	36,2199	35,9865	35,5980
<b>65</b>	37,8703	37,4812	37,2340	36,8284
<b>66</b>	39,2452	38,8294	38,5673	38,1432
<b>67</b>	40,7180	40,2728	39,9942	39,5499
<b>68</b>	42,2983	41,8207	41,5239	41,0578
<b>69</b>	43,9970	43,4835	43,1667	42,6769
<b>70</b>	45,8255	45,2722	44,9334	44,4176
<b>71</b>	47,7963	47,1988	46,8357	46,2916
<b>72</b>	49,9233	49,2768	48,8867	48,3116
<b>73</b>	52,2200	51,5190	51,0991	50,4901
<b>74</b>	54,7015	53,9400	53,4872	52,8412
<b>75</b>	57,3841	56,5557	56,0666	55,3801
<b>76</b>	60,2851	59,3828	58,8537	58,1229
<b>77</b>	63,4215	62,4379	61,8649	61,0859
<b>78</b>	66,8081	65,7354	65,1145	64,2830
<b>79</b>	70,4515	69,2818	68,6088	67,7206
<b>80</b>	74,3582	73,0842	72,3551	71,4061
<b>81</b>	78,5294	77,1444	76,3557	75,3418
<b>82</b>	82,9613	81,4592	80,6077	79,5252
<b>83</b>	87,6464	86,0238	85,1074	83,9533

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
40	19,8588	19,7411	19,6535	19,4673
41	20,2519	20,1299	20,0396	19,8492
42	20,6605	20,5340	20,4409	20,2460
43	21,0853	20,9540	20,8580	20,6584
44	21,5272	21,3909	21,2918	21,0873
45	21,9870	21,8454	21,7429	21,5334
46	22,4659	22,3187	22,2127	21,9978
47	22,9649	22,8117	22,7021	22,4816
48	23,4854	23,3259	23,2124	22,9859
49	24,0286	23,8623	23,7446	23,5120
50	24,5965	24,4230	24,3009	24,0618
51	25,1904	25,0092	24,8825	24,6365
52	25,8120	25,6226	25,4910	25,2377
53	26,4632	26,2650	26,1281	25,8672
54	27,1459	26,9383	26,7957	26,5268
55	27,8623	27,6446	27,4961	27,2187
56	28,6156	28,3870	28,2320	27,9456
57	29,4086	29,1684	29,0065	28,7105
58	30,2447	29,9919	29,8227	29,5165
59	31,1276	30,8612	30,6840	30,3670
60	32,0607	31,7797	31,5939	31,2653
61	33,0478	32,7510	32,5560	32,2151
62	34,0936	33,7796	33,5747	33,2206
63	35,2021	34,8695	34,6539	34,2857
64	36,3777	36,0251	35,7979	35,4148
65	37,6273	37,2530	37,0134	36,6141
66	38,9573	38,5595	38,3065	37,8900
67	40,3735	39,9504	39,6829	39,2479
68	41,8823	41,4318	41,1488	40,6941
69	43,4899	43,0101	42,7105	42,2347
70	45,2017	44,6908	44,3734	43,8751
71	47,0224	46,4785	46,1424	45,6203
72	48,9556	48,3772	48,0215	47,4743
73	51,0028	50,3887	50,0125	49,4389
74	53,1635	52,5130	52,1158	51,5149
75	55,4343	54,7476	54,3295	53,7003
76	57,8086	57,0869	56,6482	55,9904
77	60,2758	59,5212	59,0628	58,3763
78	62,8179	62,0345	61,5581	60,8435
79	65,4073	64,6008	64,1093	63,3680
80	68,0103	67,1890	66,6862	65,9207
81	70,5869	69,7609	69,2518	68,4653
82	73,1024	72,2808	71,7699	70,9655
83	75,5327	74,7228	74,2136	73,3944

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile**  
**Ipotesi anno di trasformazione: 2016**

Rendita annua assicurata, per alcune età tipo, per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

Età testa primaria; 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni)  
 Età testa reversionaria: 59 anni (anno di nascita 1957 – età computata 60 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 100%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
29,7105	29,4603	29,2931	28,9918

Età testa primaria; 75 anni (anno di nascita 1941 – età computata 77 anni)  
 Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 100%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
37,5532	37,1639	36,9173	36,5141

Età testa primaria; 69 anni (anno di nascita 1947 – età computata 71 anni)  
 Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 60%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
39,6904	39,2580	38,9872	38,5547

**COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA  
(validi per le adesioni ante 01/07/2015)**

*I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate - validi per adesioni avvenute ante 01/07/2015 - sono determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalla Tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita (elaborata dall'ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell'ISTAT), riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse dell'1,50% annuo composto (Tasso Tecnico). La Rendita annua derivante dall'applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese di cui all'Art. 7, lettera d).*

**Avvertenza sulle modalità di calcolo**

L'età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all'età anagrafica raggiunta dall'Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell'anno di nascita.

<i>Anno di nascita:</i>	<i>Correzione da applicare all'età raggiunta al termine della fase di accumulo:</i>
fino al 1926	aumento di 3 anni
dal 1927 al 1939	aumento di 2 anni
dal 1940 al 1948	aumento di 1 anno
dal 1949 al 1960	invariata
dal 1961 al 1970	riduzione di 1 anno
dal 1971	riduzione di 2 anni

Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall'Aderente.

**Esempi di calcolo in ipotesi di trasformazione in rendita nell'anno 2016**

**Esempio per un Aderente nato nel 1961**

Età raggiunta: 55 anni e 8 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 54 anni e 8 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate:  $[38,2542 + (39,1147 - 38,2542) \times 8/12] = 38,8279$ ;  $38,8279/1.000,00 = 0,0388279$

**Esempio per un Aderente nato nel 1953**

Età raggiunta: 63 anni e 5 mesi

Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata

Rateazione prescelta: Annuale

Età computata: 63 anni e 5 mesi

Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l'importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate:  $[48,1979 + (49,6861 - 48,1979) \times 5/12] = 48,8180$ ;  $48,8180/1.000,00 = \mathbf{0,0488180}$



**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
40	29,8271	29,5751	29,4068	29,1040
41	30,2649	30,0059	29,8336	29,5253
42	30,7224	30,4559	30,2793	29,9653
43	31,2004	30,9261	30,7449	30,4249
44	31,7000	31,4174	31,2314	30,9051
45	32,2226	31,9311	31,7401	31,4070
46	32,7693	32,4685	32,2720	31,9320
47	33,3422	33,0313	32,8292	32,4817
48	33,9427	33,6212	33,4130	33,0577
49	34,5731	34,2402	34,0255	33,6620
50	35,2355	34,8905	34,6689	34,2967
51	35,9324	35,5744	35,3454	34,9639
52	36,6662	36,2942	36,0572	35,6660
53	37,4392	37,0522	36,8068	36,4051
54	38,2542	37,8511	37,5966	37,1838
55	39,1147	38,6942	38,4300	38,0054
56	40,0248	39,5855	39,3108	38,8736
57	40,9890	40,5294	40,2434	39,7927
58	42,0126	41,5308	41,2326	40,7674
59	43,1007	42,5949	42,2834	41,8027
60	44,2586	43,7266	43,4006	42,9032
61	45,4915	44,9308	44,5891	44,0736
62	46,8026	46,2107	45,8519	45,3170
63	48,1979	47,5718	47,1944	46,6386
64	49,6861	49,0225	48,6247	48,0463
65	51,2766	50,5717	50,1515	49,5486
66	52,9724	52,2221	51,7775	51,1481
67	54,7917	53,9913	53,5198	52,8614
68	56,7453	55,8891	55,3878	54,6979
69	58,8462	57,9280	57,3938	56,6694
70	61,1078	60,1205	59,5497	58,7874
71	63,5441	62,4797	61,8682	61,0644
72	66,1773	65,0263	64,3693	63,5197
73	69,0415	67,7925	67,0843	66,1838
74	72,1715	70,8109	70,0448	69,0873
75	75,5958	74,1078	73,2758	72,2546
76	79,3530	77,7187	76,8115	75,7185
77	83,4656	81,6636	80,6705	79,4970
78	87,9581	85,9637	84,8727	83,6086
79	92,8459	90,6314	89,4290	88,0634
80	98,1619	95,6952	94,3660	92,8866
81	103,9640	101,2069	99,7326	98,1251
82	110,3329	107,2390	105,5974	103,8444
83	117,3665	113,8789	112,0429	110,1236

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
<b>40</b>	29,8188	29,5676	29,3997	29,0972
<b>41</b>	30,2559	29,9978	29,8259	29,5180
<b>42</b>	30,7125	30,4471	30,2710	29,9573
<b>43</b>	31,1895	30,9163	30,7357	30,4161
<b>44</b>	31,6880	31,4066	31,2212	30,8954
<b>45</b>	32,2093	31,9192	31,7288	31,3963
<b>46</b>	32,7546	32,4553	32,2596	31,9201
<b>47</b>	33,3259	33,0167	32,8153	32,4686
<b>48</b>	33,9246	33,6050	33,3977	33,0431
<b>49</b>	34,5529	34,2222	34,0084	33,6458
<b>50</b>	35,2130	34,8704	34,6498	34,2785
<b>51</b>	35,9071	35,5517	35,3240	34,9435
<b>52</b>	36,6375	36,2685	36,0330	35,6429
<b>53</b>	37,4068	37,0232	36,7795	36,3790
<b>54</b>	38,2177	37,8184	37,5658	37,1545
<b>55</b>	39,0737	38,6575	38,3954	37,9724
<b>56</b>	39,9785	39,5441	39,2718	38,8364
<b>57</b>	40,9364	40,4824	40,1991	39,7505
<b>58</b>	41,9520	41,4768	41,1818	40,7191
<b>59</b>	43,0301	42,5320	42,2243	41,7464
<b>60</b>	44,1754	43,6525	43,3310	42,8369
<b>61</b>	45,3923	44,8425	44,5062	43,9948
<b>62</b>	46,6843	46,1054	45,7531	45,2230
<b>63</b>	48,0570	47,4465	47,0768	46,5268
<b>64</b>	49,5181	48,8732	48,4846	47,9131
<b>65</b>	51,0757	50,3932	49,9841	49,3895
<b>66</b>	52,7333	52,0100	51,5786	50,9591
<b>67</b>	54,5057	53,7376	53,2821	52,6356
<b>68</b>	56,4022	55,5851	55,1030	54,4273
<b>69</b>	58,4346	57,5634	57,0522	56,3449
<b>70</b>	60,6146	59,6839	59,1408	58,3990
<b>71</b>	62,9549	61,9585	61,3803	60,6011
<b>72</b>	65,4728	64,4041	63,7873	62,9674
<b>73</b>	68,1918	67,0435	66,3844	65,5200
<b>74</b>	71,1324	69,8969	69,1915	68,2788
<b>75</b>	74,3081	72,9774	72,2216	71,2563
<b>76</b>	77,7365	76,3018	75,4911	74,4688
<b>77</b>	81,4234	79,8756	79,0052	77,9212
<b>78</b>	85,3755	83,7045	82,7693	81,6187
<b>79</b>	89,5947	87,7901	86,7847	85,5624
<b>80</b>	94,0861	92,1386	91,0583	89,7596
<b>81</b>	98,8658	96,7658	95,6055	94,2254
<b>82</b>	103,9495	101,6887	100,4441	98,9778
<b>83</b>	109,3490	106,9204	105,5878	104,0308

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia**

Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

<b>Età computata</b>	<b>Erogazione in rate:</b>			
	<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
40	29,7948	29,5448	29,3776	29,0756
41	30,2297	29,9729	29,8017	29,4944
42	30,6837	30,4197	30,2443	29,9314
43	31,1577	30,8861	30,7064	30,3875
44	31,6528	31,3732	31,1888	30,8637
45	32,1702	31,8822	31,6928	31,3613
46	32,7112	32,4141	32,2196	31,8812
47	33,2775	32,9709	32,7709	32,4252
48	33,8706	33,5539	33,3480	32,9948
49	34,4925	34,1650	33,9529	33,5917
50	35,1453	34,8063	34,5877	34,2180
51	35,8310	35,4797	35,2541	34,8755
52	36,5517	36,1875	35,9544	35,5664
53	37,3097	36,9315	36,6906	36,2926
54	38,1071	37,7142	37,4649	37,0563
55	38,9470	38,5382	38,2800	37,8602
56	39,8322	39,4066	39,1389	38,7073
57	40,7664	40,3228	40,0448	39,6007
58	41,7532	41,2903	41,0016	40,5441
59	42,7965	42,3129	42,0126	41,5409
60	43,8996	43,3940	43,0813	42,5945
61	45,0659	44,5367	44,2108	43,7081
62	46,2979	45,7435	45,4035	44,8838
63	47,5995	47,0181	46,6630	46,1253
64	48,9764	48,3660	47,9948	47,4378
65	50,4342	49,7928	49,4043	48,8269
66	51,9753	51,3005	50,8937	50,2945
67	53,6086	52,8984	52,4719	51,8496
68	55,3379	54,5902	54,1430	53,4962
69	57,1667	56,3796	55,9106	55,2380
70	59,0965	58,2684	57,7767	57,0772
71	61,1280	60,2576	59,7423	59,0146
72	63,2636	62,3495	61,8100	61,0529
73	65,5073	64,5488	63,9843	63,1968
74	67,8601	66,8566	66,2668	65,4478
75	70,3134	69,2658	68,6510	67,8001
76	72,8588	71,7687	71,1295	70,2465
77	75,4767	74,3474	73,6851	72,7703
78	78,1454	76,9811	76,2978	75,3521
79	80,8380	79,6443	78,9426	77,9676
80	83,5278	82,3122	81,5957	80,5935
81	86,1911	84,9618	84,2344	83,2077
82	88,8005	87,5678	86,8345	85,7868
83	91,3245	90,1000	89,3664	88,3019

**Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile**  
**Ipotesi anno di trasformazione: 2016**

Rendita annua assicurata, per alcune età tipo, per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire

Età testa primaria; 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni)  
 Età testa reversionaria: 60 anni (anno di nascita 1956 – età computata 60 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 100%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
40,6397	40,1875	39,9056	39,4598

Età testa primaria; 76 anni (anno di nascita 1940 – età computata 77 anni)  
 Età testa reversionaria: 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 100%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
50,0795	49,4058	49,0025	48,4181

Età testa primaria; 70 anni (anno di nascita 1946 – età computata 71 anni)  
 Età testa reversionaria: 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni)  
 Reversibilità sulla seconda testa: 60%  
 Sesso: indifferente

<b>Erogazione in rate:</b>			
<b>Annuali</b>	<b>Semestrali</b>	<b>Trimestrali</b>	<b>Mensili</b>
52,8377	52,0911	51,6485	51,0211

## Allegato B

### REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA PREVIDENZA”

#### Art. 1

A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ( e successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “POPOLARE VITA PREVIDENZA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.

Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.

#### Art. 2

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'euro.

#### Art. 3

L'attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata competono alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.

Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata stessa.

La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l'utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.

Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.

Di seguito si evidenziano le tipologie d'investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.

#### Titoli di debito

- Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
- Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata).

#### Titoli di capitale

- Azioni negoziate su mercati regolamentati.

#### Investimenti monetari

- Depositi bancari;

- Pronti contro termine.

Al fine di contenere l'esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.

Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l'esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.

Complessivamente l'esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.

I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor's o equivalente, superiore o uguale all'investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor's, Moody's e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all'emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor's inferiore all'investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.

Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l'esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.

Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.

Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.

E' prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.

La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.

Nell'ambito della politica d'investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.

La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
- Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;

- Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l'impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.

Art. 4

Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.

Art. 5

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, il "contributo di vigilanza" dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 6

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Art. 7

Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all'esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 1 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.

Inoltre, all'inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell'esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.

Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all'Art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all'Art. 5 che precede ed al lordo delle ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Art. 8

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all'Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.

Art. 9

Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.

La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.



## **REGOLAMENTO del Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE**

### **Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo**

Il “Fondo interno POPOLARE VITA VALUE”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il Fondo è caratterizzato da un livello di rischio alto. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 80% DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX;
- 20% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy.

### **Caratteristiche**

Il Fondo è di tipo azionario ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR ed ETF negoziati sui principali mercati europei. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da primarie agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade, e strumenti di tipo monetario negoziati sui principali mercati europei. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati principalmente in euro ed in altre valute europee e residualmente in altre valute.

La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

La selezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di rischio e di quote e/o azioni di OICR di tipo azionario presenti in portafoglio verrà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo.

L’analisi quantitativa servirà a far emergere titoli azionari con caratteristiche “value” e con flussi di dividendi elevati e sostenibili; quella qualitativa servirà a selezionare quali tra questi titoli potranno con maggiore confidenza migliorare i propri risultati in futuro creando valore per gli azionisti, generando cassa da destinare poi agli stessi. Per logica di investimento di tipo “value” si intende l’investimento in azioni ritenute convenienti rispetto al “fair value” (o valore di equilibrio); generalmente un’azione “value” ha un basso rapporto prezzo/utile e prezzo/valore di libro.

La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

### **Descrizione degli indici che compongono il Benchmark**

L’indice DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX (cod. Bloomberg SV2R) è rappresentativo dell’andamento dei 20 titoli azionari europei, inclusi quelli della Euro-zone, che maggiormente esprimono lo stile value. La composizione dell’indice viene aggiornata nel

mese di settembre di ogni anno. L'indice, disponibile con frequenza giornaliera, è espresso in Euro.

L'indice MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (Cod. Bloomberg MTSIBOTO Index) comprende tutti i BOT quotati sulla piattaforma MTS. Viene calcolato e distribuito in via esclusiva da EuroMTS, parte del Gruppo MTS, che organizza il principale mercato elettronico europeo dei titoli a reddito fisso attraverso una piattaforma di trading centralizzata. I prezzi dei titoli sulla piattaforma MTS sono disponibili presso le società fornitrici di servizi dati e vengono diffusi in tempo reale. L'indice, che ha base 100 al 31 Dicembre 1990, viene calcolato in tempo reale con l'ausilio dei migliori prezzi bid provenienti dalla piattaforma MTS e viene pubblicato ogni 30 secondi tra le 9.00 CET e le 17.30 CET. L'indice viene ribilanciato settimanalmente.

### **Art. 2) Limiti**

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

L'investimento in strumenti finanziari di tipo azionario complessivo può essere pari al 100% del valore complessivo del Fondo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari sopra citati.

La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario principalmente da titoli governativi e da organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura contenuta.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration media massima di dieci anni.

La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario prevalentemente da società ad elevata e media capitalizzazione.

Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.

### **Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo**

Sono a carico del Fondo :

a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua dell'1,80%

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta allo 0,98% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;

- c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
- d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo.
- e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge
- f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.

#### **Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
  - per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5;
  - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
  - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art 5;
  - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
  - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

#### **Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento**

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per

le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

#### **Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione**

Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un'apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni riservati alla Previdenza**

La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:

- a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Compagnia che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell'interesse degli Aderenti.

Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo coinvolto, fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

#### **Art. 8) Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna penalità.

**Allegato D**

**REGOLAMENTO  
del Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL**

**Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo**

Il “Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali; il Fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur;
- 5% Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index;
- 5% Merrill Lynch Euro Corporate Index;
- 15% S&P 100 Total Return;
- 20% DJ Eurostoxx 50 Total Return;
- 15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets.

**Caratteristiche**

Il Fondo è di tipo bilanciato ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed ETF negoziati sui principali mercati internazionali. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, strumenti finanziari di tipo obbligazionario, governativi e corporate, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da primarie agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade e strumenti monetari. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in Euro ed in altre valute.

La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.

La selezione degli investimenti in attività finanziarie sarà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo, bilanciando la componente azionaria e quella obbligazionaria con l’obiettivo di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio, tenendo presente i vincoli relativi alle aree geografiche, ai settori di investimento e alle valute globalmente individuate dal benchmark di riferimento.

La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

**Descrizione degli indici che compongono il benchmark**

L’indice JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur ( Cod. Bloomberg JPBXECU Index) è l’indice rappresentativo dei titoli di Stato maggiormente trattati nei mercati mondiali ad esclusione delle emissioni in Euro considerando tutte le scadenze. L’indice non è coperto dal

rischio di cambio contro Euro. La valuta base per il calcolo dell'indice è l'Euro. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30 Dicembre 1994.

L'indice Merrill Lynch Euro Inflation-Linked Index (Cod. Bloomberg EG0I Index) misura la performance di investimenti di tipo obbligazionario governativi inflation linked denominati in Euro, emessi da Paesi appartenenti all'Area Euro. I Paesi selezionati devono avere un rating del debito sovrano in valuta estera a lungo termine investment grade (rating medio di Moody's, S&P e Fitch). La durata residua dei titoli selezionati deve essere superiore ad un anno, i pagamenti degli interessi e del capitale devono essere legati all'inflazione e l'ammontare minimo di nominale in circolazione deve essere pari ad un miliardo di Eur. I titoli strips sono esclusi dall'indice mentre le emissioni originali di zero coupon bonds sono inclusi. La valuta base per il calcolo dell'indice è l'Euro. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30 Settembre 1998.

L'indice Merrill Lynch Euro Corporate Index (Cod. Bloomberg ER00 Index) misura le performance di investimenti di tipo obbligazionario denominati in Euro, emessi da società appartenenti ai Paesi membri dell'Area Euro. I titoli selezionati devono avere rating investment grade (rating medio di Moody's, S&P e Fitch). I titoli selezionati devono avere una durata residua superiore ad un anno, una cedola fissa e un ammontare minimo di nominale in circolazione pari a 250 milioni di Eur. L'indice dà indicazione sul valore di un investimento di tipo obbligazionario in titoli di debito emessi da primari emittenti (Stati esclusi) appartenenti all'Area Euro. La valuta base per il calcolo dell'indice è l'Euro. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 31 Dicembre 1995.

L'indice S&P 100 Total Return (Cod. Bloomberg SPTR100 Index) viene pubblicato dalla società Standard & Poor's. L'indice è composto da azioni delle prime 100 società americane selezionate a partire dall'indice S&P 500. I titoli selezionati rappresentano le maggiori società in termini di capitalizzazione di borsa e devono disporre di opzioni quotate.

L'indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.

La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 4 Gennaio 1988.

L'indice DJ Eurostoxx 50 Total Return (Cod. Bloomberg SX5T Index) è un indice di capitalizzazione equiponderato total return che include 50 azioni blue-chip dei paesi partecipanti all'EMU. L'indice è partito da un valore base di 1000 ed è presente dal 31 Dicembre 1991. L'indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.

L'indice viene calcolato utilizzando dividendi netti. La valuta base per il calcolo dell'indice è l'Euro ed è disponibile con frequenza giornaliera.

L'indice MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets (Cod. Bloomberg NDDUEEGF Index) copre oltre 2700 titoli azionari nei 21 mercati che sono classificati come Mercati Emergenti. L'universo di riferimento dell'indice comprende società di piccola, media e grande capitalizzazione. L'indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli. La valuta base per il calcolo dell'indice è il Dollaro. L'indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 1988.

## **Art. 2) Limiti**

Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.

L'investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.

L'investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.

La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni.

Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell'IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.

## **Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo**

Sono a carico del Fondo:

a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua del 1,80%.

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta all' 1,33% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;

c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;

d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;

e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;

f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

L'investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio e variabile in funzione della loro diversa categoria, non supera la misura massima di seguito precisata:

Categoria OICR	Onere di gestione annuo massimo
Obbligazionari	1,80%
Bilanciati	2,25%
Azionari	2,50%
Flessibili/Total Return	1,80%
Monetari	0,75%

Su alcuni OICR possono gravare commissioni di incentivo nella misura massima del 25,00%. L'incidenza media annua degli specifici oneri di gestione ed incentivo attribuiti al Fondo per effetto dell'investimento in OICR non potrà superare lo 0,60% del patrimonio del Fondo stesso.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi ed incentivo di cui sopra, previa comunicazione all'Aderente e concedendo allo stesso il diritto di trasferimento della Posizione individuale presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.

#### **Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
  - per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5);
  - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
  - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 5);
  - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori simili;
  - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.



**Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento**

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

**Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione**

Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi interni riservati alla Previdenza**

La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:

- a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
- b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi interni della Compagnia che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse degli Aderenti.

Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo coinvolto, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.

**Art. 8) Modifiche al Regolamento**

Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle

meno favorevoli per l'Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all'autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L'efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorreranno dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna penalità.

## **REGOLAMENTO del Fondo Interno POPOLARE VITA PRUDENTE**

### **Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo**

Il “Fondo Interno POPOLARE VITA PRUDENTE”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali; il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:

- 60% JPM EMU INVESTMENT GRADE (Cod. Bloomberg JPMGEMUI Index);
- 20% ML US Corp Large Cap 1-10 Year (Cod. Bloomberg C5AL Index);
- 10% ML GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT INDEX (Cod. Bloomberg W0GI Index);
- 10% MSCI World Index (Cod. Bloomberg MSDUWI Index).

### **Caratteristiche**

Il Fondo è destinato esclusivamente agli Aderenti a Piani Individuali Pensionistici istituiti dalla Compagnia, a cui viene collegato.

Il Fondo è regolato dalle disposizioni del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472 e della Circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata, nonché dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.

Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote ed è amministrato separatamente da quello della Compagnia e da quello di ogni altro Fondo da essa gestito. Il Fondo è denominato in Euro e si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi.

Il Fondo è di tipo obbligazionario misto e, in coerenza con il profilo di rischio, investe principalmente in titoli di debito ed in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari e monetari; in misura contenuta in titoli azionari, OICR azionari, bilanciati e flessibili ed in strumenti monetari; in misura residuale in OICR non armonizzati. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in Euro ed in altre valute.

La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti. Il benchmark, caratterizzato per il 70% da una componente obbligazionaria governativa, per il 20% da una componente obbligazionaria corporate e per il restante 10% da una componente azionaria, prevede un ribilanciamento mensile con reinvestimento dei flussi generati.

La natura degli investimenti utilizzati, opportunamente diversificati a livello globale, può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.

La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che

opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

### **Descrizione degli indici che compongono il benchmark**

- JPM EMU INVESTMENT GRADE (Cod. Bloomberg JPMGEMUI Index): misura la performance dei titoli governativi a tasso fisso dell'area euro con rating investment grade; l'indice è espresso in Euro
- ML US Corp Large Cap 1-10 Year (Cod. Bloomberg C5AL Index): misura la performance dei titoli obbligazionari americani di Società ad alta capitalizzazione con rating investment grade; l'indice è espresso in Dollari
- ML GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT INDEX (Cod. Bloomberg W0GI Index): misura la performance dei titoli governativi inflation linked a livello globale con rating investment grade; l'indice è espresso in Dollari
- MSCI World Index (Cod. Bloomberg MSDUWI Index): misura la performance azionaria di Società ad alta e media capitalizzazione a livello globale; l'indice è espresso in Dollari

### **Art. 2) Limiti**

L'investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario potrà superare il 70% del valore complessivo del Fondo, mentre l'investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario non potrà superare il 30% del valore complessivo del Fondo.

La categoria emittenti è rappresentata da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.

La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration massima pari a 8 anni.

Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti potranno essere presenti in misura residuale.

Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento.

In particolare potranno essere utilizzati strumenti derivati a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

### **Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo**

Sono a carico del Fondo:

- a) la commissione di gestione, pari alla percentuale annua dell'1,65%.

La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta a 1,30% (per l'asset allocation e per l'amministrazione dei

contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);

b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;

c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;

d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;

e) il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge;

f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.

Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

#### **Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
  - per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5);
  - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
  - per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 5);
  - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
  - per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

#### **Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento**

Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4),

per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”.

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

#### **Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione**

Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.

Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

#### **Articolo 7 – Liquidazione, incorporazione, fusione, scissione e modifiche al Regolamento**

La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni nell’interesse degli Aderenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione, incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi della Compagnia che abbiano caratteristiche simili.
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Compagnia che abbia caratteristiche simili.
- c) modificare il Regolamento conseguentemente a variazione della normativa primaria o secondaria oppure a seguito di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per gli Aderenti.

Le modifiche di cui alla lettera c) saranno trasmesse tempestivamente agli Organi di Vigilanza competenti e comunicate a tutti gli Aderenti.

Almeno 30 giorni prima della data stabilita per le operazioni di cui alle lettere a) e b) , la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.

**Allegato F**

**CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA COPERTURA ACCESSORIA AD ADESIONE FACOLTATIVA,  
PER IL CASO DI INVALIDITÀ DELL'ADERENTE**

**Art. 1 Adesione**

L'adesione alla presente Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell'Aderente, di seguito Assicurazione accessoria di invalidità, avviene:

- su base volontaria;
- esclusivamente alla data di conclusione del PIP, di seguito data di Adesione al PIP, riportata sul Modulo di Adesione, esercitando, previa indicazione sul Modulo stesso, la facoltà di scelta fra le forme opzionali di Esonero di cui all'Art. 2 del presente Allegato F;
- a condizione che l'Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, resa su detto Modulo;
- a condizione che il primo contributo atto a finanziare il PIP venga corrisposto dall'Aderente alla data di Adesione al PIP medesimo e sia effettuato secondo la modalità di contribuzione in via ricorrente previste all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto del PIP.

L'Assicurazione accessoria di invalidità:

- è riservata ad Aderenti per i quali si preveda una durata della fase di accumulo, in ragione della loro Età Assicurativa rilevata alla decorrenza del PIP, **non inferiore** a quella di seguito indicata:

Età Assicurativa (anni)	Durata della fase di accumulo (anni)
da 18 a 60	<b>15</b>
da 61 a 65	<b>10</b>

- è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione, in ordine alla forma di Esonero prescelta dall'Aderente ai sensi dell'Art. 2 del presente Allegato F;
- opera senza limiti territoriali, alle condizioni precisate nei successivi articoli.

**Art. 2 Prestazioni assicurate**

In caso di Invalidità dell'Aderente (quale definita all'Art. 3 del presente Allegato F e **purché riconosciuta dalla Compagnia** prima della scadenza dell'Assicurazione accessoria di invalidità), di seguito Invalidità, la Compagnia si impegna a garantire l'Esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, relativi al PIP ed a carico dell'Aderente medesimo, per l'*importo annuo* di detti contributi e per il *periodo* di seguito definiti.

L'*importo annuo* dei contributi oggetto dell'Esonero è pari al prodotto del Contributo iniziale, al netto delle spese di adesione, corrisposto dall'Aderente alla data di Adesione al PIP, per la

relativa ricorrenza di versamento prescelta a tale data. Tale *importo annuo* è riportato nel Modulo di Adesione.

Il *periodo* oggetto dell'Esonero è il periodo della fase di accumulo compreso fra la data di denuncia dell'Invalidità, ai sensi dell'Art. 5 del presente Allegato F, ed il raggiungimento dell'età anagrafica pensionabile dell'Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ma comunque non oltre la data di risoluzione del PIP.

A seguito dell'Esonero, la Compagnia eroga la relativa prestazione sotto forma di versamento dei suddetti contributi in via ricorrente, considerandone l'incasso come effettivamente avvenuto via via che questi giungono alla loro ricorrenza compresa nel sopra definito *periodo* oggetto dell'Esonero.

L'Aderente che sottoscriva l'Assicurazione accessoria di invalidità, ha la facoltà - da esercitare alla data di Adesione al PIP previa manifestazione di volontà espressamente dichiarata nel Modulo di Adesione - di optare per l'erogazione della prestazione di Esonero in forma anticipativa. In tal caso, **a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia dell'Invalidità**, la Compagnia medesima, in luogo dell'esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, garantisce all'Aderente medesimo (quale esclusivo Beneficiario) la liquidazione di una somma in unica soluzione. Quest'ultima si ottiene applicando all'*importo annuo* dei contributi oggetto dell'Esonero, il coefficiente precisato nella Tabella A riportata al fondo del presente Allegato F. Tale coefficiente è individuato in corrispondenza dell'Età Assicurativa rilevata alla data di denuncia dell'Invalidità, ai sensi dell'Art. 5 del presente Allegato F, e dell'età anagrafica pensionabile dell'Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Resta inteso che, nel corso della durata dell'Assicurazione accessoria di invalidità, la liquidazione per riscatto totale dell'intera Posizione individuale richiesto dall'Aderente in forza del PIP a seguito di invalidità permanente ai sensi dell'Art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento del PIP, determina altresì il diritto all'erogazione della sopra precisata prestazione di Esonero in forma anticipativa esclusivamente a condizione che l'Aderente abbia esercitato l'opzione per tale prestazione e sia stata inoltrata denuncia, ai sensi dell'Art. 5 del presente Allegato F, dell'Invalidità, con conseguente riconoscimento da parte della Compagnia.

### **Art. 3 Definizione di Invalidità**

L'Invalidità è determinata dall'assoluta e permanente impossibilità dell'Aderente - comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti.

### **Art. 4 Esclusioni e Limitazioni**

#### **4.1 Esclusioni**

Sono esclusi dalle garanzie i casi di Invalidità derivanti direttamente o indirettamente da:

- un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all'organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della data di Adesione al PIP o prima dell'eventuale riattivazione della garanzia accordata dalla Compagnia;
- dolo dell'Aderente;



- partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
- atti contro la persona dell’Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Aderente a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti di terrorismo;
- contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
- terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
- uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
- partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
- incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.

#### **4.2 Limitazioni**

L’Assicurazione accessoria di invalidità, in entrambe le forme opzionali di cui all’Art. 2 del presente Allegato F, viene assunta senza che all’Aderente venga richiesto di sottoporsi a visita medica.

In virtù di tale modalità assuntiva, qualora l’Invalidità sia dovuta ad una causa diversa dall’Infortunio (come definito al precedente par. 4.1), l’Assicurazione accessoria di invalidità è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dalla sua entrata in vigore, o dalla sua eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia.

Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità dovuti a malattie neurologiche e a cinque anni per i casi di Invalidità dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.

Durante il periodo di carenza le garanzie non sono operanti.

#### **Art. 5 Denuncia e accertamento dell’Invalidità**

Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative di cui all’Art. 2 del presente Allegato F, qualora si verifichi l’Invalidità prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità deve esserne effettuata denuncia per iscritto alla Compagnia entro i 60 giorni successivi. A tal fine deve pervenire alla Compagnia, per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 - VERONA (VR) - Italia, unitamente alla denuncia, la documentazione necessaria, con l’eccezione della documentazione già

**prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, il cui elenco è disponibile presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia [www.veravitaassicurazioni.it](http://www.veravitaassicurazioni.it).**

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire le verifiche necessarie, la Compagnia richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. La data della denuncia è il giorno di pervenimento alla Compagnia della denuncia medesima completa di tutta la documentazione richiesta.

**L'Aderente è tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Compagnia per l'accertamento dell'Invalidità e delle relative cause. Inoltre, su richiesta della Compagnia, l'Aderente ha l'obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Compagnia.**

La Compagnia si impegna ad accertare l'Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.

#### **Art. 6 Controversie: arbitrato irrituale**

Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell'Invalidità dell'Aderente, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

**Art. 7 Premio**

A fronte delle prestazioni assicurate dall'Assicurazione accessoria di invalidità è dovuto dall'Aderente un premio in via ricorrente in aggiunta a ciascun contributo in via ricorrente a carico dell'Aderente affluito al PIP, secondo la medesima frequenza di versamento scelta dall'Aderente stesso per l'anzidetto contributo. Non è ammesso il pagamento del premio relativo alla sola Assicurazione accessoria di invalidità.

Il premio è dovuto per la relativa durata pagamento premi, ma non oltre la risoluzione del PIP o la data di denuncia dell'Invalidità, ai sensi dell'Art. 5 del presente Allegato F, riconosciuta dalla Compagnia. L'anzidetta durata è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato nella Tabella B sotto riportata, in ragione dell'Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP e della durata dell'Assicurazione accessoria di invalidità.

Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP (anni)	Durata dell'Assicurazione accessoria di invalidità(anni)	Durata pagamento premi dell'Assicurazione accessoria di invalidità (anni)
da 18 a 60	15	<b>10</b>
da 61 a 65	10	<b>5</b>

Tabella B

L'importo su base annua del premio si ottiene applicando la percentuale indicata nella Tabella C di seguito riportata, in ragione dell'Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP, all'*importo annuo* dei contributi oggetto dell'Esonero di cui all'Art. 2 del presente Allegato F.

L'importo del premio sub-annuale si ottiene rapportando il premio su base annua, come sopra determinato, in ragione della medesima frequenza prescelta dall'Aderente per ciascun contributo in via ricorrente a suo carico, affluito al PIP nel corso della durata pagamento premi relativa all'Assicurazione accessoria di invalidità.

Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP (anni)	Percentuale
da 18 a 29	<b>1,52%</b>
da 30 a 39	<b>3,30%</b>
da 40 a 49	<b>7,45%</b>
da 50 a 60	<b>9,57%</b>
da 61 a 65	<b>13,31%</b>

Tabella C

L'importo di ciascun premio dovuto e la relativa frequenza di versamento iniziali, nonché la durata di pagamento dei premi sono riportati nel Modulo di Adesione.

L'importo di ciascun premio su base annua dovuto e la durata di pagamento dei premi restano invariati sino alla risoluzione dell'Assicurazione accessoria di invalidità, mentre la frequenza di versamento varia in ragione e nella stessa misura della frequenza di ciascun contributo in via ricorrente affluito al PIP a carico dell'Aderente, al quale si aggiunge.

I mezzi di pagamento dei premi sono gli stessi previsti all'Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto del PIP per i contributi in via ricorrente che affluiscono al PIP a carico dell'Aderente. **È comunque fatto divieto all'intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.**

#### **Art. 8 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione**

L'Assicurazione accessoria di invalidità è conclusa alla data di adesione al PIP a condizione che a tale data l'Aderente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia, sul quale sia richiamata l'opzione di Esonero prescelta.

L'Assicurazione accessoria di invalidità entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza della stessa, coincidente con la decorrenza del PIP, a condizione che a tale data l'Assicurazione accessoria medesima sia stata conclusa e sia stato pagato il primo premio ad essa relativo, secondo quanto previsto all'Art.7 del presente Allegato F.

Nel caso in cui la data di Adesione al PIP e/o la data del versamento del primo premio relativo all'Assicurazione accessoria di invalidità siano successive alle anzidette date di decorrenza, l'Assicurazione accessoria medesima entra in vigore alle ore 24 della data del versamento o, se successiva, della data di Adesione al PIP.

**In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.**

La durata dell'Assicurazione accessoria di invalidità, rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra le date di decorrenza e di scadenza dell'Assicurazione medesima, è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato nella Tabella B riportata all'Art. 7 del presente Allegato F, in ragione dell'Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP.

L'Assicurazione accessoria di invalidità si risolve e la copertura si estingue, oltre che contestualmente alla risoluzione del PIP che avvenga durante la vigenza dell'Assicurazione medesima, anche nei seguenti casi:

- in caso di recesso, secondo quanto previsto all'Art. 10 del presente Allegato F;  
oppure
- con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia - **per iscritto e debitamente firmata dall'Aderente stesso - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 - VERONA (VR) - Italia, la richiesta di corresponsione delle prestazioni assicurate di cui all'Art. 2 del presente Allegato F;**  
oppure
- in caso di mancato pagamento dei premi, secondo quanto previsto all'Art. 12 del presente Allegato F;  
oppure
- con effetto dalle ore 24 della data di scadenza.

Le date di conclusione (adesione), decorrenza e scadenza dell'Assicurazione accessoria di invalidità, nonché la sua durata sono indicate nel Modulo di Adesione.

#### **Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere esatte e complete.

Nel caso in cui le dichiarazioni dell'Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.

**Art. 10 Diritto di recesso**

**L'Aderente può recedere dall'Assicurazione accessoria di invalidità entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Aderente medesimo ed inoltrata alla Compagnia per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 - VERONA (VR) - Italia.**

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dall'Assicurazione accessoria di invalidità a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia rimborsa all'Aderente le somme da questi corrisposte per l'Assicurazione accessoria di invalidità, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.

**Art. 11 Cambiamento di professione o di attività dell'Assicurato**

**L'Aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia - tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall'Aderente medesimo ed inoltrata alla Compagnia per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Carlo Ederle 45, 37126 - VERONA (VR) - Italia - ogni suo cambiamento di professione o di attività.**

Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione dell'Assicurazione accessoria di invalidità, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso alla stipulazione, la Compagnia stessa si riserva di applicare quanto previsto dall'art. 1926 c.c.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l'attività dell'Aderente, oppure il suo eventuale cambiamento, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

**Art. 12 Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione**

**Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest'ultima data - la sospensione dell'Assicurazione accessoria di invalidità che, se non viene riattivata ai sensi dell'Art. 13 del presente Allegato F, si risolve definitivamente**

**A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.**

**Art. 13 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie**

**Entro 180 giorni dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, l'Aderente, può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, comma 2 del Codice Civile.**

Trascorsi 180 giorni ed **entro un anno dalla sospensione delle garanzie**, la riattivazione può essere concessa previo accordo della Compagnia e con la determinazione delle relative condizioni.

La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, **fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.**

**Art. 14 Richiamo alle Condizioni Generali di Contratto del PIP**

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Allegato F - Condizioni contrattuali della Copertura accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell'Aderente - si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Contratto che disciplinano il PIP.

**V) Tabella A - Esonero in forma anticipativa - Coefficienti per la determinazione della somma in unica soluzione, liquidabile in caso di Invalidità, ai sensi dell'Art. 2 del presente Allegato F**

Età assicurativa di invalidità	Età anagrafica pensionabile prevista						
	62	63	64	65	66	67	68
18	27,9857	28,3222	28,6452	28,9548	29,2508	29,5331	29,8017
19	27,5726	27,9162	28,2461	28,5622	28,8645	29,1528	29,4271
20	27,1510	27,5020	27,8388	28,1616	28,4703	28,7647	29,0448
21	26,7192	27,0775	27,4215	27,7511	28,0663	28,3670	28,6530
22	26,2780	26,6439	26,9951	27,3317	27,6536	27,9606	28,2526
23	25,8276	26,2012	26,5598	26,9035	27,2322	27,5456	27,8438
24	25,3665	25,7480	26,1142	26,4651	26,8007	27,1208	27,4253
25	24,8956	25,2851	25,6590	26,0173	26,3600	26,6868	26,9977
26	24,4139	24,8116	25,1934	25,5592	25,9091	26,2428	26,5602
27	23,9214	24,3275	24,7172	25,0908	25,4480	25,7887	26,1128
28	23,4185	23,8331	24,2311	24,6125	24,9772	25,3251	25,6560
Età assicurativa di invalidità	Età anagrafica pensionabile prevista						
	62	63	64	65	66	67	68
29	22,9049	23,3282	23,7345	24,1239	24,4963	24,8515	25,1893
30	22,3808	22,8130	23,2278	23,6254	24,0056	24,3682	24,7132
31	21,8456	22,2869	22,7105	23,1164	23,5046	23,8748	24,2270
32	21,3004	21,7510	22,1835	22,5980	22,9943	23,3723	23,7320
33	20,7444	21,2045	21,6461	22,0693	22,4740	22,8600	23,2273
34	20,1770	20,6467	21,0977	21,5298	21,9431	22,3372	22,7122
35	19,5992	20,0789	20,5394	20,9808	21,4028	21,8053	22,1882
36	19,0103	19,5002	19,9705	20,4212	20,8522	21,2632	21,6542
37	18,4111	18,9115	19,3918	19,8521	20,2923	20,7121	21,1115
38	17,8022	18,3134	18,8041	19,2743	19,7240	20,1528	20,5608
39	17,1837	17,7059	18,2073	18,6877	19,1472	19,5854	20,0022
40	16,5548	17,0885	17,6009	18,0918	18,5613	19,0091	19,4351
41	15,9158	16,4613	16,9849	17,4868	17,9667	18,4244	18,8598
42	15,2658	15,8235	16,3589	16,8719	17,3626	17,8305	18,2757
43	14,6050	15,1753	15,7228	16,2474	16,7491	17,2276	17,6828
44	13,9331	14,5164	15,0764	15,6130	16,1262	16,6157	17,0813
45	13,2513	13,8482	14,4212	14,9703	15,4954	15,9962	16,4727
46	12,5596	13,1707	13,7572	14,3194	14,8569	15,3696	15,8574
47	11,8580	12,4839	13,0847	13,6605	14,2111	14,7362	15,2358
48	11,1459	11,7873	12,4030	12,9931	13,5573	14,0955	14,6074

49	10,4222	11,0799	11,7112	12,3162	12,8947	13,4465	13,9715
50	9,6855	10,3602	11,0079	11,6285	12,2221	12,7882	13,3267
51	8,9365	9,6291	10,2940	10,9312	11,5405	12,1216	12,6745
52	8,1746	8,8862	9,5693	10,2239	10,8500	11,4470	12,0150
53	7,3990	8,1308	8,8332	9,5064	10,1502	10,7642	11,3483
54	6,6083	7,3615	8,0845	8,7773	9,4399	10,0719	10,6731
55	5,8010	6,5770	7,3219	8,0358	8,7185	9,3696	9,9890
56	4,9754	5,7758	6,5441	7,2805	7,9846	8,6561	9,2950
57	4,1298	4,9564	5,7498	6,5102	7,2373	7,9308	8,5906
58	3,2612	4,1158	4,9361	5,7222	6,4740	7,1910	7,8731
59	2,3668	3,2513	4,1003	4,9140	5,6921	6,4343	7,1403
60	1,4448	2,3619	3,2422	4,0859	4,8926	5,6621	6,3941
61	0,4904	1,4426	2,3566	3,2325	4,0701	4,8690	5,6290
62		0,4901	1,4405	2,3512	3,2222	4,0529	4,8432
63			0,4897	1,4382	2,3451	3,2102	4,0332
64				0,4892	1,4352	2,3374	3,1957
65					0,4886	1,4315	2,3285
66						0,4880	1,4279
67							0,4873

Età assicurativa di invalidità	Età anagrafica pensionabile prevista						
	69	70	71	72	73	74	75
18	30,0565	30,2975	30,5246	30,7376	30,9364	31,1209	31,2913
19	29,6873	29,9333	30,1652	30,3827	30,5857	30,7742	30,9482
20	29,3105	29,5618	29,7986	30,0206	30,2280	30,4204	30,5981
21	28,9243	29,1809	29,4226	29,6494	29,8611	30,0577	30,2391
22	28,5297	28,7917	29,0385	29,2701	29,4863	29,6870	29,8722
23	28,1267	28,3943	28,6463	28,8828	29,1035	29,3085	29,4976
24	27,7141	27,9873	28,2447	28,4862	28,7115	28,9208	29,1139
25	27,2926	27,5715	27,8344	28,0809	28,3110	28,5247	28,7219
Età assicurativa di invalidità	Età anagrafica pensionabile prevista						
	69	70	71	72	73	74	75
26	26,8614	27,1462	27,4145	27,6662	27,9012	28,1194	28,3207
27	26,4203	26,7110	26,9850	27,2420	27,4819	27,7047	27,9102
28	25,9699	26,2668	26,5465	26,8089	27,0539	27,2813	27,4912
29	25,5098	25,8129	26,0986	26,3665	26,6166	26,8487	27,0630
30	25,0404	25,3499	25,6415	25,9150	26,1704	26,4074	26,6262
31	24,5611	24,8771	25,1748	25,4541	25,7148	25,9569	26,1803
32	24,0731	24,3957	24,6998	24,9849	25,2511	25,4983	25,7264
33	23,5756	23,9050	24,2155	24,5066	24,7784	25,0308	25,2637
34	23,0679	23,4043	23,7212	24,0186	24,2961	24,5538	24,7916
35	22,5514	22,8949	23,2186	23,5222	23,8057	24,0688	24,3117
36	22,0252	22,3760	22,7066	23,0166	23,3061	23,5748	23,8229
37	21,4904	21,8487	22,1863	22,5030	22,7987	23,0731	23,3265
38	20,9479	21,3139	21,6588	21,9823	22,2843	22,5647	22,8235
39	20,3977	20,7716	21,1240	21,4546	21,7632	22,0496	22,3140
40	19,8392	20,2214	20,5815	20,9193	21,2347	21,5274	21,7976
41	19,2729	19,6635	20,0316	20,3769	20,6992	20,9984	21,2746
42	18,6979	19,0973	19,4736	19,8266	20,1561	20,4620	20,7444
43	18,1147	18,5231	18,9079	19,2688	19,6058	19,9186	20,2074
44	17,5230	17,9407	18,3343	18,7035	19,0482	19,3681	19,6635
45	16,9247	17,3521	17,7549	18,1327	18,4853	18,8127	19,1150
46	16,3201	16,7576	17,1700	17,5567	17,9177	18,2529	18,5623
47	15,7097	16,1578	16,5801	16,9763	17,3461	17,6894	18,0063
48	15,0931	15,5524	15,9852	16,3911	16,7701	17,1219	17,4466
49	14,4694	14,9404	15,3841	15,8004	16,1890	16,5497	16,8827
50	13,8376	14,3207	14,7759	15,2030	15,6016	15,9717	16,3133
51	13,1989	13,6949	14,1623	14,6007	15,0099	15,3898	15,7405

52	12,5539	13,0634	13,5436	13,9940	14,4145	14,8048	15,1651
53	11,9023	12,4263	12,9201	13,3833	13,8156	14,2170	14,5875
54	11,2434	11,7827	12,2909	12,7677	13,2127	13,6258	14,0071
55	10,5766	11,1323	11,6559	12,1471	12,6056	13,0312	13,4241
56	9,9011	10,4742	11,0143	11,5209	11,9938	12,4328	12,8381
57	9,2164	9,8083	10,3660	10,8892	11,3775	11,8309	12,2494
58	8,5201	9,1321	9,7087	10,2495	10,7544	11,2232	11,6558
59	7,8100	8,4434	9,0402	9,6000	10,1226	10,6078	11,0556
60	7,0885	7,7453	8,3641	8,9445	9,4864	9,9894	10,4537
61	6,3500	7,0318	7,6743	8,2769	8,8395	9,3618	9,8439
62	5,5928	6,3018	6,9698	7,5965	8,1814	8,7245	9,2258
63	4,8138	5,5521	6,2478	6,9003	7,5095	8,0750	8,5970
64	4,0099	4,7799	5,5055	6,1861	6,8214	7,4113	7,9557
65	3,1794	3,9841	4,7423	5,4536	6,1176	6,7340	7,3029
66	2,3195	3,1627	3,9572	4,7025	5,3982	6,0441	6,6403
67	1,4239	2,3097	3,1443	3,9272	4,6580	5,3365	5,9627
68	0,4866	1,4197	2,2989	3,1237	3,8935	4,6083	5,2680
69		0,4858	1,4147	2,2860	3,0994	3,8545	4,5515
70			0,4848	1,4085	2,2708	3,0714	3,8103
71				0,4837	1,4019	2,2544	3,0413
72					0,4824	1,3945	2,2363
73						0,4811	1,3867
74							0,4797